



# Comune di Fontanelle

## Provincia di Treviso

p.zza G. Marconi, 1 – cap 31043  
telefono 0422 809157  
fax 0422 809138 (palazzo municipale)  
cod. fisc. 80011410265  
part. iva 01519300261  
E-mail: [info@comune.fontanelle.tv.it](mailto:info@comune.fontanelle.tv.it)  
<http://www.comune.fontanelle.tv.it>

### ORDINANZA N. 56/2022

**Oggetto: Misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria - Stagione termica 2022-2023.**

#### Il Sindaco

PREMESSO che:

- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM<sub>10</sub>, è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- nel dispositivo della sentenza, emessa ai sensi dell'art. 258 TFUE, la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l'Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM<sub>10</sub> e che il superamento è tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;
- le Regioni del Bacino Padano hanno deciso di rafforzare quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma approvato dalla D.G.R. n. 836 del 6 giugno 2017, con una serie di iniziative omogenee e addizionali rispetto alle esistenti, sottoscrivendo il "Piano Straordinario per la qualità dell'aria" approvato con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite;
- gli interventi da porre in essere in base al suddetto Piano riguardano tre grandi ambiti: il traffico, il riscaldamento a biomasse, l'agricoltura e zootecnia;
- la Regione del Veneto, con deliberazione di Giunta n. 1089 del 9 agosto 2021, ha definito gli "Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure";
- a seguito del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) svoltosi lo scorso 26 settembre presso la Provincia di Treviso e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) svoltosi lo scorso 28 settembre presso la Regione del Veneto, come comunicato dalla stessa Provincia con nota dello scorso 30 settembre – prot. n. 9756, è emerso che le indicazioni contenute nel cosiddetto "Accordo padano" devono intendersi, allo stato attuale, efficaci e, conseguentemente, le ordinanze comunali devono attenersi alle misure di tutela dell'atmosfera previste dal citato Accordo;

Evidenziato che l'Accordo di Programma delle Regioni del Bacino Padano prevede:

che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto, modulato su tre gradi di allerta per il PM<sub>10</sub> con un sistema "a semaforo" consistente in:

- semaforo verde = allerta 0: numero di giorni consecutivi inferiore a 4 con misura e previsione di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> (microgrammi a metro cubo);
- semaforo arancione = allerta 1: almeno 4 giorni consecutivi di superamento, misurato e previsto, del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup>;
- semaforo rosso = allerta 2: almeno 10 giorni consecutivi di superamento, misurato e previsto, del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup>;
- rientro in allerta 0: almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero misurato e previsto in area con allerta 1 o 2;

Precisato che il Comune di Fontanelle, con circa 5.700 residenti, ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non rientra nell'Agglomerato di Treviso;

Evidenziato che dalla centralina di rilevamento di Mansuè (codice stazione 502609), di riferimento per il territorio di Fontanelle, risultano i seguenti dati validati per i due anni passati e fino al bollettino odierno riferito alla situazione di ieri, 26 dicembre:

- anno 2020 - n. 58 superamenti
- anno 2021 - n. 35 superamenti
- anno 2022 - n. 36 superamenti;

~~Ricordato che tra le zone di infrazione incluse nella sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E. è compresa quella con codice IT0514, cui fa parte la stazione in superamento della centralina di Mansuè sopra citata;~~

VISTI:

- il Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera aggiornato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19/4/2016;
- la zonizzazione dell'intero territorio provinciale adottata con D.G.R. n. 1855 del 29/12/2020 secondo la quale il territorio comunale risulta ricadere nella zona IT0522 Pianura;
- la L.R. n. 33/1985;
- la L. n. 267/2000;
- l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 155/2010;
- la DGR n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006";
- il D.M. n. 186 del 7/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- la DGR n. 836 del 6/6/2017 "Approvazione del Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano;
- la DGR n. 238 del 2/3/2021 "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea.";
- la DGR n. 1089 del 9/8/2021 che, con riferimento alla DGR n. 238/2021, definisce gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure straordinarie limitatamente agli interventi relativi alla limitazione alla circolazione dei mezzi inquinanti;
- il regolamento comunale di Polizia urbana-rurale e di mediazione sociale approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 18 del 27.5.2021;

Richiamata la nota della Provincia di Treviso datata 20.10.2022 - prot. n. 2022/0061131, che evidenzia il D.M. n. 383 firmato lo scorso 6 ottobre dal Ministro della Transizione Ecologica, finalizzato a fronteggiare i rincari del gas naturale con l'obiettivo di ridurre i consumi e promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili, pertanto prevedendo un'azione di contenimento del riscaldamento mediante l'introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e spegnimento, della durata del periodo di riscaldamento in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano;

Precisato che le nuove regole pongono i seguenti limiti di temperatura dei locali – eccetto per le utenze sensibili quali, ad esempio, ospedali, case di cura, ecc., oltre agli edifici previsti all'art. 1 comma 11 –

- 17° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
- 19° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici

e che per la zona climatica E – nella quale rientra il territorio di Fontanelle – il Decreto sopra citato, in relazione agli impianti termici alimentati a gas, stabilisce i seguenti limiti:

- 1) funzionamento massimo di 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile (art. 1 comma 2);
- 2) durata di attivazione compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno (art. 1 comma 3);
- 3) la limitazione al punto 1) non si applica a una varietà di casi, tra i quali qui si evidenziano le scuole materne e gli asili nido, oltre alle attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi di esigenze tecnologiche o di produzione (art. 1 comma 4);
- 4) la limitazione al punto 2) non si applica a una varietà di casi, tra i quali qui si evidenziano gli uffici e assimilabili, gli impianti con particolari caratteristiche tecniche, oltre gli edifici pubblici e privati che nel rispetto degli obblighi della L. 199/2021 siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili (art. 1 comma 5);

#### ORDINA

che fino al 30 aprile 2023 su tutto il territorio comunale è fatto:

- **Divieto** di combustioni all'aperto di residui vegetali a eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall'autorità preposta e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente; il divieto, come specificato nell'allegato A della DGR 238/2021, comprende qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto, quali i falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.
- In **condizione di nessuna allerta** di inquinamento atmosferico (**semaforo verde = allerta 0**) sono ammesse deroghe limitatamente per i fuochi d'artificio di Capodanno, nonché per i falò tradizionali dell'Epifania nei cui festeggiamenti potranno anche svolgersi spettacoli pirotecnici, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza. Al fine di contenere le emissioni inquinanti nell'aria, si raccomanda che la catasta di legname sia contenuta entro gli 8 metri di altezza e i 7 metri di diametro. Per svolgere i così detti "pan e vin" dovrà essere presentata apposita segnalazione certificata mediante il portale telematico Unipass / altri servizi di Comuni – attività NON svolte da IMPRESA.

~~Chiunque intenda svolgere le attività in deroga – fuochi d'artificio e/o falò – nel giorno 31 dicembre e nel giorno 5 gennaio, o in data successiva per posticipo causa tempo perturbato, dovrà accertare che la condizione atmosferica sia di allerta 0.~~

L'informazione è reperibile dal sito internet di ARPAV in "Bollettino livelli di allerta PM10".

- **Divieto** di utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017:
  - divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";
  - in allerta verde, divieto di utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
  - in allerta arancione e rossa, divieto di utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
- **Obbligo** di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X -parte II, sez. 4, par. 1, lett. d)- alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- **Obbligo** di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici in condizioni di allerta arancione e rossa;

e ORDINA

che fino al 15 aprile 2023 su tutto il territorio comunale è fatto:

- **Divieto** di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune.

Le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00.

L'ordinanza è resa nota mediante esposizione all'albo pretorio on line del Comune fino alla data del prossimo 30 aprile, è data notizia nel sito del Comune e con manifesti affissi nel territorio comunale, inoltre è inviata ai soggetti sottoelencati:

- a. Provincia di Treviso
- b. ULSS 2 Marca Trevigiana
- c. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso
- d. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- e. Stazione Carabinieri di Fontanelle
- f. Ufficio comunale di Polizia Locale
- g. Area affari generali del Comune
- h. Sportello Unico Commercio – Consorzio B.I.M. Piave
- i. Associazioni di Categoria in ambito agricolo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Fontanelle, 27/12/2022



**Il Sindaco**  
**Maurina SESSOLO**  
(Firma acquisita digitalmente)